

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Treviso, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Vortali ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. *omissis* /2014 R.G. promossa con atto di citazione

DA

CLIENTI

ATTORI

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

AVENTE AD OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle Parti:

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:

"Nel merito

Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 dlgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, per spese di chiusura periodica del conto e per interesse ultra soglia usura e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori la somma di € 115.953,43 oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio a art. 117 TUB, ovvero la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, ove necessario disponendo la rimessione in istruttoria al fine di disporre la richiesta CTU finalizzata ad indicare:

- l'ammontare, complessivo delle somme addebitate dalla banca a parte attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;*
- l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati a parte attrice dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;*
- l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca a parte attrice a titolo di commissioni di massimo scoperto dalla prima all'ultima contabile;*

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali, n. 1012 del 16 maggio 2018

- *l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto a parte attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al tasso di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione;*

- *l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di interessi indicati dalla legge n. 108/96 come "usurari" includendo nelle componenti di calcolo per la determinazione del tasso le commissioni di massimo scoperto, le remunerazioni e le spese di qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito, con la sola esclusione delle imposte e tasse e considerando come "usurari" interamente ripetibili (ex art. 1815 2° co. c.c.) tutti gli interessi debitori addebitati in conto nei trimestri in cui il TAEG ha evidenziato il detto superamento della soglia usura indicata dalla predetta legge;*

- *l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore di parte attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;*

Con osservanza.

In ogni caso con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus. "

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

"In via pregiudiziale di rito

- *Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte dagli attori, avendo la Banca, da un lato, e i sig.ri ATTORI, dall'altro, già definito le contestazioni oggetto di causa con transazione.*

In via preliminare di merito

- *Accertarsi e dichiararsi prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate dai sig.ri ATTORI per i titoli contestati, con riguardo alle rimesse solutorie intervenute nel periodo antecedente il 13.12.2002, attesa l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale.*

- *Dichiararsi prescritto ex art. 2948, n. 4, c.c. il diritto alla corresponsione degli interessi attivi sui saldi eventualmente ricalcolati.*

In via principale

Rigettarsi le domande proposte degli attori n quanto infondate e comunque prescritte.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertato che la Banca ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa in materia di anatocismo di citi alla Delibera C.IC.R. del 9 febbraio 2000, dichiararsi:

- *legittima, quantomeno a far data dal P luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi;*

- *per il periodo antecedente l'adeguamento alla Delibera C. I. C. R., e quindi per il periodo antecedente al 30 giugno 2000, la legittimità della capitalizzazione semestrale o quanto meno annuale degli interessi passivi;*

con ogni conseguenza in ordine all'eventuale calcolo dell'importo chiesto in restituzione dagli attori.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Condannarsi gli attori al pagamento in favore della BANCA di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.

In via istruttoria

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali, n. 1012 del 16 maggio 2018

Ci si oppone all'ordine di esibizione e alla C.T.U. contabile ex adverso richiesti in quanto esplorativi e comunque inutili.

Nella denegata ipotesi di ammissione della C.T.U. la convenuta insiste affinché l'eventuale formulando quesito tenga conto delle varie eccezioni e difese formulate, in particolare in memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Gli ATTORI accendevano presso la filiale di *omissis*, oggi BANCA, il conto corrente n° *omissis* (successivamente rinumerato *omissis*), con annesso facilitazioni creditizie.

Lamentando l'indebita applicazione di interessi ultralegali e sopra soglia usura, capitalizzazione trimestrale degli interessi, cms e spese, parte attrice domandava la condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato in forza di clausole nulle, previa declaratoria della loro invalidità.

Si costituiva la BANCA, eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti vantati dagli attori e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti.

Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la banca convenuta eccepeva altresì che tra le parti era intervenuta una transazione avente ad oggetto i rapporti dedotti nell'odierno giudizio.

La causa veniva istruita mediante sola produzione documentale.

II) Assorbite tutte le ulteriori eccezioni formulate dalla convenuta anche in via preliminare, la domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca a fronte di pattuizioni nulle deve rigettarsi, siccome infondata.

L'azione di condanna proposta da parte attrice deve essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 2033 c.c. sicché elemento costitutivo della domanda è l'esistenza di un pagamento; la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che, considerate le caratteristiche del rapporto di conto corrente, sono ripetibili i versamenti di somme in conto non affidato ovvero oltre il limite dell'affidamento (Cass. Sez. Un. sentenza n. 24418 del 23.11.2010).

Si deve pertanto affermare che, **nelle cause introdotte per la ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di clausole nulle contenute in un contratto di conto corrente bancario, chi agisce ha l'onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi della domanda, rappresentati non solo dall'inesistenza di un'idonea causa debendi, ma altresì dall'attribuzione patrimoniale di cui chiede la restituzione (ripetibile è la somma pagata e non il debito di cui si predica l'illegittimità).**

In tal senso si è affermato che "*l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento*" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 798 del 2013).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa **la mancata indicazione dei pagamenti ripetibili, ed il difetto della loro prova comportano una violazione dell'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda, cui deve conseguire il rigetto-della stessa per infondatezza.**

Tale onere di allegazione e prova postula che l'attore depositi gli estratti conto integrali dai quali emergano le rimesse effettuate, che vengono contabilizzate come accrediti.

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali, n. 1012 del 16 maggio 2018

Per tale ragione, insufficiente appare la documentazione versata nella presente causa da parte attrice (doc. da 5 a 42) e consistente nei soli estratti conto scalari e nei prospetti di riepilogo delle competenze, che forniscono dati utili unicamente al fine di determinare, seppure con metodo sintetico, l'ammontare del debito contabilizzato dall'istituto di credito a titolo di interessi, commissioni e spese, ma non forniscono precise indicazioni sui singoli pagamenti effettuati dal correntista, la cui prova può essere, per contro, fornita dagli estratti conto integrali, non depositati da nessuna delle parti.

Quanto all'estratto al 31/3/07 (doc. 42), che evidenzia il saldo finale zero, lo stesso non è sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova che gravava parte attrice, posto che i pagamenti, quali atti giuridici, devono essere precisati nella loro data e ammontare, sia per stabilirne la corretta imputazione, sia per consentire un effettivo contraddittorio fra le parti, ponendo parte convenuta nelle condizioni di formulare compiutamente le proprie eccezioni.

Tale ragionamento ha trovato, recentemente, eco nella giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che **"il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito (è) tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione."** (Cass. Sez. VI-1 Civ., 23 ottobre 2017, n. 24948).

III) Con riferimento all'ulteriore domanda di accertamento dell'illegittimità dei diversi addebiti operati a titolo di interessi, spese e commissioni, deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire, in considerazione sia del carattere strumentale di tale pronuncia rispetto alla domanda di condanna, che rappresenta il vero scopo della presente azione giudiziaria, sia della circostanza che il conto corrente per cui è causa è chiuso, non riverberando eventuali declaratorie di invalidità alcun effetto pratico nei futuri rapporti fra le parti.

IV) Le spese seguono la soccombenza.

Tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore dell'affare, delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della semplificazione della fase istruttoria ed, infine, dei parametri di cui al D.M. 55/14, le spese si liquidano complessivamente in 10.730,00, di cui 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria, 4.050,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

In considerazione dei precedenti di questo tribunale che, ammettendo lo svolgimento della CTU con metodo cd. sintetico, di fatto ritenevano sufficienti gli scalari a provare il credito, deve rigettarsi la domanda di condanna per lite temeraria, formulata dalla banca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Sezione seconda civile, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Vortali definitivamente pronunciando nella causa promossa dagli ATTORI nei confronti della BANCA, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

- 1) Rigetta la domanda di condanna proposta da parte attrice;
- 2) Dichiara il difetto di interesse ad agire con riguardo alla domanda attorea di accertamento;
- 3) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
- 4) Condanna gli ATTORI a rimborsare in favore della BANCA le spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in 10.730,00 per compensi, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e cpa come per legge.

Così deciso in Treviso, 15 maggio 2018

Il Giudice
dott.ssa Francesca Vortali

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS